



COMUNE DI BRESCIA

Brescia, 25 luglio 2013

Prot.n°

79242/13

OGGETTO: Ordinanza finalizzata all'imposizione di alcuni limiti all'utilizzo del territorio comunale nella zona sud ovest della città e nel sito di interesse nazionale "Brescia-Caffaro".

Periodo 1 agosto 2013 - 31 dicembre 2013

IL SINDACO

Premesso:

- che con ordinanza sindacale prot. n. 113475/12 del 17 dicembre 2012 sono stati imposti, fino al termine del **30.06.2013**, particolari limiti all'utilizzo del territorio comunale nella zona sud ovest della città e nel sito inquinato di interesse nazionale "Brescia-Caffaro";
- che con ordinanza sindacale prot. 69313/13 del 27 giugno 2013 sono stati prorogati fino al **31.07.2013** il limiti di cui all'ordinanza indicata al punto precedente;
- che con nota in data 28 maggio 2013 prot. n. 86053/13 e con successiva nota in data 21 giugno 2013 prot. n. 99735/13, l'ASL di Brescia ha comunicato la necessità di reiterare, con alcuni aggiornamenti e precisazioni condivise con l'Amministrazione Comunale, le limitazioni all'utilizzo dei suoli almeno fino al **31 dicembre 2013**, in quanto sussistono ancora le condizioni sanitarie di pericolo per la salute pubblica;

Visto il D.to L.vo 3.4.2006 n.152;

Vista la Legge 31.7.2002 n. 179, con la quale l'area Brescia-Caffaro è stata inserita tra i siti inquinati di interesse nazionale;

Visto l'art. 50 - comma 5 - del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18.8.2000 n. 267 nonché l'art. 32 comma 3 della L. 833/78;

DISPONE

A decorrere dal **1 agosto 2013** e fino al termine del **31 dicembre 2013**, fatta salva eventuale motivata modifica al presente provvedimento che intervenga antecedentemente alla data di cui sopra:

1) nelle aree di cui all'**allegato 1)**, che costituisce parte integrante della presente ordinanza e ad esclusione delle aree esterne dell'Asilo Nido "Lo Scoiattolo", dell'Oratorio di via Noce e dei giardini privati del Quartiere I Maggio in quanto già sottoposti a Messa in Sicurezza di Emergenza:

- 1.1) il divieto di utilizzo del terreno, intendendo con questo l'aratura, il dissodamento ed ogni altra operazione che comporti il contatto con il terreno stesso o l'inalazione di polveri da esso provenienti;
- 1.2) il divieto di asportazione e scavo di terreno dalla zona;
- 1.3) il divieto di utilizzo a scopo ricreativo che comporti il contatto diretto con il terreno, anche se inerbito, di giardini pubblici e privati con livelli di inquinamento superiori ai limiti della Tab. B allegato 5 al Tit. V del D.Lgs 152/06. Sono escluse dal divieto le zone ed aree pavimentate dei medesimi giardini.
- 1.4) Il divieto di utilizzo a scopo ricreativo che comporti il contatto diretto con il terreno di giardini pubblici e privati con livelli di inquinamento inferiori ai limiti della Tab. B allegato 5 al Tit. V del D.Lgs 152/06. Sono escluse dal divieto le zone ed aree in cui il terreno sia inerbito o pavimentato, oppure sia stato oggetto di riporti con materiali provenienti da aree non contaminate;

- 1.5) il divieto di utilizzo dell'acqua fluente nelle rogge che scorrono nella zona;
 - 1.6) il divieto di curagione dell'alveo dei fossati;
 - 1.7) il divieto di pesca nelle rogge;
 - 1.8) il divieto di allevamento in spazi aperti di animali da cortile destinati all'alimentazione umana direttamente (polli, conigli ed altri animali non allevati in stia o comunque nutriti con alimento zootecnici prodotti nella zona medesima) o indirettamente (uova);
 - 1.9) il divieto di pascolo di animali, compreso lungo le sponde del fiume Mella;
 - 1.10) il divieto di coltivazione di ortaggi destinati direttamente alla alimentazione umana;
- 2) nelle aree di cui all'**allegato 2)** - sito inquinato di interesse nazionale "Brescia - Caffaro" -, che costituisce parte integrante della presente ordinanza, i seguenti divieti in aggiunta a quelli riportati al punto 1):
- 2.1) il divieto d'accesso alla strada alzaia del fiume Mella nel tratto compreso tra via Milano e la linea ferroviaria Brescia - Iseo - Edolo;
 - 2.2) il divieto di coltivazione di cereali e vegetali in genere;
 - 2.3) il divieto di falciatura del fieno o della sua raccolta qualora presente in campo;
- 3) nelle aree di cui all'**allegato 3)**, che costituisce parte integrante della presente ordinanza, il divieto, in aggiunta a quelli riportati al punto 1), di coltivazione di vegetali destinati alla zootecnia (fieno e mais in particolare). Nell'area in esame potrà essere consentita, la coltivazione di frumento, mais, orzo, e in genere graminacee per la produzione di sola granella, alle seguenti condizioni e previa istanza al Comune di Brescia - Settore Ambiente ed Ecologia -:
- a) al momento della maturazione dovrà essere raccolta la sola granella, mentre le rimanenti parti della pianta, non arabili sul posto dovranno essere avviate all'incenerimento oppure eliminate con modalità da definire;

- b) prima di qualsiasi uso alimentare diretto ed indiretto, la granella di cui al precedente punto a) ed eventuali altri prodotti dovranno essere sottoposti ad analisi chimica con ricerca della tossicità equivalente di PCB e PCDF-PCDD (Teq), volta a confermare l'assenza di contaminazione;
- c) gli addetti alle operazioni agricole dovranno essere informati sul rischio connesso con la lavorazione di terreni contaminati e adottare le conseguenti misure di protezione individuale;
- d) il sollevamento di polveri e la formazione di aerosol durante le lavorazioni agricole dovrà essere impedito con gli opportuni accorgimenti.

Tutti i divieti riportati nei punti 1), 2), 3), di cui sopra potranno essere derogati dal Comune su motivata richiesta degli interessati con provvedimento specifico che riporti - in allegato - il parere rilasciato dagli enti competenti, secondo quanto di seguito precisato. La richiesta di deroga verrà inoltrata dal Comune all'ARPA e/o all'ASL per il parere di competenza, fatte salve le competenze del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare per le aree comprese nel sito inquinato di interesse nazionale Brescia-Caffaro.

DEMANDA

al Settore Polizia Locale del Comune di Brescia, alle Forze dell'Ordine, all'ARPA - Dipartimento di Brescia - e all'ASL Brescia il controllo del rispetto del presente atto, nell'ambito delle rispettive competenze;

AVVERTE

che, in caso di inottemperanza al dispositivo del presente atto, i trasgressori saranno sanzionati a' termini di legge ai sensi dell'art 650 del Codice Penale "Inosservanza di provvedimenti dell'Autorità" e che il Comune potrà adottare d'ufficio e a spese dei trasgressori i provvedimenti più idonei a garantire il rigoroso rispetto dei divieti imposti.

INFORMA

che, ai sensi dell'art. 3 - comma 4 - della Legge 7 agosto 1990 n. 241, avverso il presente provvedimento è possibile il ricorso al T.A.R. - Sezione di Brescia - entro 60 giorni dalla data della sua pubblicazione all'albo pretorio o, in alternativa, entro 120 giorni mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica;

DISPONE

che copia della presente ordinanza venga trasmessa al Prefetto di Brescia, all'ASL di Brescia, all'ARPA - Dipartimento di Brescia -, al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, alle Forze dell'Ordine ed al Settore Polizia Locale del Comune di Brescia.

IL SINDACO

Dott. Emilio Del Bono




Seguono:

ALLEGATO 1)


ALLEGATO 2)

ALLEGATO 3)

ALLEGATO 1)



ALLEGATO 2)



ALLEGATO 3)

